

ACCESSO CIVICO

Fonte	Automobile Club Bari BAT
Dirigente Responsabile	Direttore
Data Aggiornamento	16.9.2013

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico:

- non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
- non deve essere motivata
- è gratuita
- va presentata al responsabile della trasparenza

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, provvede in conformità a quanto previsto nel periodo precedente.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , così come modificato dal decreto lgs 33/2013.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all' articolo 43 , comma 5 del d.lgs 33/2013.

Responsabile della Trasparenza	Dott.ssa Maria Grazia Lucia De Renzo; 080-5534901; acibari@acibari.it
Titolare del potere sostitutivo	Dott.ssa Maria Grazia Lucia De Renzo; 080-5534901; acibari@acibari.it